



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 4734
TIT. I CL. 3	

- Visto l'art. 12 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
 - vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica";
 - visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con Decreto Rettorale n° 1885 del 06/05/1996 e s.m.i.;
 - visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 - visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
 - visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - vista la Legge 148 dell'11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
 - visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4502 del 24 aprile 2009;
 - viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, assunte nelle rispettive adunanze del 28/10/2011;
- tutto ciò premesso,

DECRETA


Art. 1

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania, è emanato il **Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico di titoli rilasciati da università estere**, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua emanazione, sarà affisso all'albo online e pubblicato sul sito internet di questa Università.

Catania, **08 NOV. 2011**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
08 NOV. 2011
Prot. <u>69403</u>

Il Rettore
Antonino Recca

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DI TITOLI RILASCIATI DA UNIVERSITÀ ESTERE

Art. 1 - Definizioni

Titolo estero: titolo accademico rilasciato da una istituzione universitaria estera.

Titolo universitario: titolo accademico rilasciato da una istituzione universitaria italiana.

Riconoscimento di titolo estero: dichiarazione formale da parte di una istituzione universitaria italiana attestante che il titolo estero è equipollente ad un titolo universitario.

Riconoscimento parziale: delibera attestante che le attività formative svolte presso università estere sono riconosciute utili ai fini del conseguimento di un titolo universitario.

Richiedente: possessore di titolo estero che presenta domanda di riconoscimento del titolo.

Iscrizione con abbreviazione di corso: iscrizione ad un corso di studio con ammissione ad un anno di corso successivo al primo a seguito di riconoscimento parziale.

Traduzione ufficiale: traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art.33 del D.P.R. n. 445/2000.

Legalizzazione: attestazione ufficiale della qualità legale di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Dichiarazione di valore: Documento, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di riconoscimento di un titolo rilasciato da un'istituzione universitaria estera, ai fini dell'equipollenza con un titolo accademico rilasciato dall'Università di Catania, e le modalità per il riconoscimento parziale di titoli conseguiti presso Università o istituzioni universitarie estere, ai fini dell'iscrizione con abbreviazione di corso ad uno dei corsi di studio attivati presso l'Università di Catania.

Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in presenza di accordi bilaterali che prevedono l'equipollenza dei titoli.

Art. 3 - Domanda e documentazione a corredo

La domanda, in carta semplice, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università, con indicazione del recapito a cui inviare comunicazioni, deve essere corredata di:



- a. originale (o certificato sostitutivo) del titolo di studio di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui il titolo estero è stato conseguito;
- b. originale (o certificato sostitutivo) del titolo estero di cui si chiede il riconoscimento;
- c. "diploma supplement" o certificato rilasciato dall'Università estera contenente l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative svolte ai fini del conseguimento del titolo, con l'indicazione per ognuno di essi del numero di CFU (crediti formativi universitari), del voto conseguito e del programma;
- d. traduzione ufficiale in italiano dei documenti di cui ai punti a, b e c;
- e. dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia) dei documenti di cui a punti a e b;
- f. due fotografie;
- g. documento di identità e permesso di soggiorno (se cittadino non comunitario);
- h. ricevuta del pagamento di un diritto fisso di € 200,00 (duecento), non rimborsabile. Il versamento è dovuto anche nei casi rientranti nell'ambito di specifici accordi bilaterali in materia, salvo espressa previsione contraria.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39 comma 5 del d.l. n°286 del 25.07.98, come modificato dalla legge n. 189 del 30/07/2002 art. 26, possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'Università.

I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero. La Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all'inoltro all'Università.

Per le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali valgono le modalità eventualmente previste dall'accordo stesso.

Art. 5 - Esito della richiesta

Sulla richiesta di riconoscimento delibera, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, il Senato Accademico su parere del Consiglio del corso di studio competente.

Il parere del Consiglio è espresso con delibera motivata, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati.

Il riconoscimento del titolo estero può essere *totale* o *parziale*.



Nel caso di riconoscimento *totale*, il titolo estero è dichiarato, con decreto rettorale, equipollente ad uno dei titoli rilasciati dall'Università di Catania. Su presentazione di apposita domanda al competente settore carriere studenti dell'Area della didattica e pagamento di un diritto fisso di € 100,00 (cento), al richiedente viene rilasciato un certificato attestante il riconoscimento del titolo estero.

Nel caso di riconoscimento *parziale* le attività formative svolte presso l'università estera sono riconosciute utili ai fini del conseguimento di uno dei titoli rilasciati dall'Università di Catania. Il richiedente può, in tal caso, chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso al corso di studio nell'ambito del quale le attività sono state riconosciute, entro le scadenze previste dall'avviso per i trasferimenti e i passaggi di corso di studio. Se il corso è a numero programmato, l'iscrizione è subordinata al superamento della relativa prova di ammissione oltre che di quelle previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione di studenti stranieri. L'anno di corso al quale lo studente può essere ammesso è individuato sulla base del numero di CFU riconosciuti e, nei corsi a numero programmato, sulla base della disponibilità del posto.

Art. 6 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia, alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti d'Ateneo.

